

The background of the slide is a light gray gradient. It features several realistic water droplets of various sizes, some with highlights and shadows, scattered across the top and bottom edges. In the upper center, there are faint, concentric white circles that resemble ripples on water.

La Trasformazione

Dott. Valter Pellegrini

La disciplina della **trasformazione** è contenuta nella **Sezione I del Capo X, Titolo V, Libro V, del codice civile (artt. 2498-2500-novies c.c.)** e può essere suddivisa in **quattro macro-aree**:

- I. i **principi generali** (dall'artt. 2498 al 2500-*bis* c.c.) applicabili a tutti i tipi di trasformazione;
- II. la **trasformazione di società di persone in società di capitali** (dall'art. 2500-*ter* all'art. 2500-*quinquies* c.c.);
- III. la **trasformazione di società di capitali in società di persone** (art. 2500-*sexies* c.c.);
- IV. e la **trasformazione eterogenea** (dall'art. 2500-*septies* all'art. 2500-*novies* c.c.).

La **trasformazione** è una operazione straordinaria che consente alla società o ad un ente di mutare, mediante modifica dell'atto costitutivo, la **veste giuridica** della propria struttura organizzativa. Tale operazione **non comporta l'estinzione della società**. Ai sensi dell'art. 2498 c.c., la società trasformata **conserva** i medesimi **diritti e obblighi** e prosegue in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, della società che ha effettuato la trasformazione.

Il **principio di continuità delle posizioni giuridiche attive e passive** è l'elemento caratterizzante della trasformazione. La società si propone di cambiare le modalità di organizzazione e di gestione della propria attività, nella consapevolezza che ciò non interferisce sulla continuità dell'esercizio di impresa (almeno per la **trasformazione omogenea**).

Tale operazione ha quale *scopo primario* l'**adattamento** della **forma giuridica** all'**evoluzione** del **contesto economico** e delle **condizioni** di **svolgimento** dell'**attività** (**lucrativa o non lucrativa**), semplicemente attraverso una modifica dell'atto costitutivo e può essere di **due specie**:

- **trasformazione omogenea**: una società commerciale si trasforma in un altro tipo di società commerciale. Può inoltre essere **evolutiva** o **progressiva** (da **società di persone** a **società di capitali** o anche **tra società di capitali** da Srl a Spa) o **involutiva** o **regressiva** (da **società di capitali** in **società di persone**). [*La trasformazione da società di persone a società di capitali è la più diffusa, in quanto fisiologica rispetto all'evoluzione dell'azienda*]
- **trasformazione eterogenea**: sono coinvolti soggetti anche non **societari** (ad esempio, consorzi, associazioni o fondazioni) e si possono avere trasformazioni **in società di capitali** e **da società di capitali** a seconda della volontà dei soci di cambiare l'attività dell'azienda **da lucrativa a no profit** (o **viceversa**).

Motivazioni

→ **Responsabilità civilistica:** limitare il rischio d'impresa (responsabilità illimitata per i soci di S.n.c. e per i soci accomandatari nelle S.a.s.)

→ **Aspetti aziendali:** crescita o riduzione delle dimensioni

→ **Possibilità di finanziamento:** prestiti obbligazionari

→ **Norme vigenti:** capitali minimi previsti (artt. 2447 e 2482-ter, c.c.). Per gli Intermediari finanziari, il capitale sociale minimo versato varia in funzione alla tipologia di attività che esercita (**2 milioni di euro qualora eserciti l'attività di concessione di finanziamenti** senza rilasciare garanzie ovvero **3 milioni di euro** con rilascio delle garanzie; se viene adottata la **forma di società cooperativa a mutualità prevalente ed** esercitano esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico senza rilasciare garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a **1,2. milioni di euro**)

→ **Convenienza fiscale:** tassazione per trasparenza in capo ai soci per le società di persone (aliquota progressiva); tassazione con aliquota fissa per le società di capitali (salvo opzione per trasparenza ex artt. 115 e 116 del Tuir)

In ultimo, si segnala che **non rientra** nell'ambito della **trasformazione in senso stretto** il caso in cui la **società di persone perda la pluralità dei soci**; la continuazione dell'impresa in forma **individuale**, infatti, è un fenomeno non disciplinato dal legislatore, ma diffuso nella prassi.

Il **n. 4 dell'art. 2272 c.c.**, dettato in materia di **società semplici**, prevede che la **società si scioglie** "quando viene a mancare la **pluralità dei soci**, se nel termine di **sei mesi** questa **non è ricostituita**". Tale norma trova applicazione anche alle **s.n.c.** e alle **s.a.s.** quando, in quest'ultime, rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno".

La sopravvenuta unipersonalità della compagine sociale produce la causa di scioglimento ma non l'estinzione della società, in quanto quest'ultima si verifica soltanto inseguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Una volta **decorso il termine semestrale** previsto nell'art. 2272, n. 4, c.c., il **socio superstite**, preso atto del verificarsi della **causa di scioglimento**, si trova di fronte alle seguenti alternative:

- procedere alla **cancellazione della società dal registro delle imprese** previa liquidazione dei creditori e, laddove dalla liquidazione residui il complesso aziendale e lo stesso socio superstite non intenda cessare l'attività, **proseguire** nell'attività sotto forma di **imprenditore individuale** configurandosi con ciò una **trasformazione impropria** della società medesima cd. "**trasformazione involutiva**";
- o, qualora il socio intenda proseguire l'attività d'impresa conservando la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società rimasta unipersonale, procedere alla **trasformazione in un altro tipo di ente** per il quale è ammessa la partecipazione di **un solo soggetto**.

Diverso è il caso invece di una trasformazione da parte di una **società unipersonale in impresa individuale** e viceversa (da **impresa individuale in società di capitali unipersonale**), non espressamente prevista dalle norme di legge che disciplinano questa operazione societaria straordinaria.

La **giurisprudenza di legittimità** ha sostanzialmente **osteggiato** la configurabilità di questo tipo di **trasformazione**, e in particolare di quella **da impresa individuale a società di capitali unipersonale** (da ultimo, **Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 496 del 14 gennaio 2015**).

La **Corte di Cassazione, con sentenza n. 496 del 14 gennaio 2015**, è intervenuta ponendo fine alle divergenze tra dottrina e giurisprudenza e sancendo la definitiva non ammissibilità della trasformazione da società unipersonale a impresa individuale, dovendosi in tal caso darsi luogo a scioglimento e liquidazione della società trasformata ed assegnazione del patrimonio all'unico socio imprenditore.

Nella citata sentenza si legge, infatti, che *«anche dopo la riforma del diritto societario, l'art. 2498 c.c. riserva la disciplina della trasformazione al passaggio da un ente ad un altro ente mentre il transito da società ad impresa individuale non integra una trasformazione in senso tecnico, ma un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi persona fisica e persona giuridica per natura e non solo per forma»*.

A tal proposito è opportuno richiamare la successiva sentenza del **Tribunale di Padova del 5 novembre 2015** che, sempre in tema di ammissibilità o meno della trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali, si è discostata dall'opinione dominante qualificando tale operazione come un'ipotesi di «trasformazione eterogenea atipica».

La pronuncia merita di essere segnalata perché rappresenta una opinione insolita nell'attuale panorama giurisprudenziale. Infatti, nei provvedimenti richiamati, tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità, hanno negato la fattibilità dell'operazione precisando che non si tratterebbe di una trasformazione in senso proprio quanto, piuttosto, di un conferimento d'azienda.

Nella incertezza in merito alla procedibilità - o meno - di tale percorso giuridico, ci si è orientati a conseguire l'acquisizione della forma societaria di capitali mediante **conferimento**, da parte dell'imprenditore individuale, dell'intera azienda in una società neo-costituita avente tale forma, operazione che contempla un “salto” tra il soggetto individuale esercente l'azienda prima, e quello - societario, diverso - che riceve la stessa all'atto del conferimento.

Una **particolare tipologia di imprenditore individuale** viene però - di recente - ad acquisire un del tutto legittimo interesse, anzi una vera necessità, nell'accedere alla operazione di **trasformazione in società di capitali, evitando il conferimento aziendale**: chi abbia avviato in forma appunto di impresa individuale una attività avente i requisiti per il riconoscimento della qualità di **start-up innovativa** ai sensi del **Decreto Legge n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012, e s.m.i.)**, e voglia accedere ai relativi 1 benefici, societari e tributari, mediante una operazione societaria che non precluda questa possibilità.

E' noto, infatti, che **non si può avere start-up innovativa** nel caso in cui **l'avvio della stessa** sia riferibile alla **provenienza da altra, diversa, impresa**, e quindi a seguito di fenomeno traslativo, sia esso una **fusione, scissione, una compravendita di azienda o di ramo aziendale**, oppure un **conferimento** (atto considerato a tutti gli effetti fenomeno di **trasferimento di proprietà tra soggetti distinti**).

In tal senso, a fugare ogni dubbio sul tema (nel senso della **impossibilità di riconoscimento** della qualità di **start-up innovativa** riveniente **da conferimento di azienda**), è intervenuto il **Ministero dello Sviluppo Economico** con **nota prot. 68529 del 5 marzo 2020**, nella quale molto chiaramente si sostiene che *“il conferimento di un'azienda in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda”*, e che, *“stante quanto sopra evidenziato, a parere di questo Ministero il conferimento d'azienda nel capitale di una aspirante start-up, realizza il divieto di cui all'art. 25, c. 2, lett g), sopra richiamato”*.

Ecco allora che l'usuale approccio aziendalistico, che prevede una operazione di **conferimento dell'azienda o ramo aziendale**, diviene in questo caso **non percorribile**, perché produce l'effetto della **perdita, irrecuperabile** per tutta la vita della iniziativa imprenditoriale, della possibilità di qualificazione quale **start-up innovativa**. Viene quindi in soccorso la **possibilità**, recentemente sviluppata in **ambito notarile** (**Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, n. K.A.37 (1° pubblicazione 9/2014)** e **Studio n. 545-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato “Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale” del 9 settembre 2014**), di procedere con piena legittimità alla **trasformazione in società di capitali** di una **iniziativa imprenditoriale di tal genere, avviata in forma individuale** (per chiarezza, l'**impedimento all'acquisizione della qualità di start-up innovativa si ha in caso di fenomeno traslativo riguardante l'azienda o un ramo aziendale in funzionamento, non anche nel caso di costituzione di società di capitali mediante conferimento di un brevetto o altra proprietà intellettuale, in una costituenda società di capitali**).

Limiti alla trasformazione (art. 2499 c.c.)

È possibile raggruppare i limiti alla trasformazione in **due categorie**, in relazione alla diversa fonte che origina il divieto:

- **legale**: ad esempio il divieto di trasformare Sicav in un organismo non soggetto al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- **contrattuale**: l'autonomia privata può prevedere clausole statutarie che escludono la trasformazione o che la consentono solo verso determinati tipi di società o enti (in questo caso la trasformazione potrà avvenire solo previa modifica della clausola in oggetto).

L'**art. 2499 c.c.** permette di poter procedere con la trasformazione *«anche in presenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità e lo stato della stessa»*.

Ai fini dell'applicazione della norma occorre prima di tutto definire il significato da attribuire al termine **«procedura concorsuale»**, che – secondo ormai pacifica dottrina – riguarderebbe sia le procedure pre-concorsuali tradizionali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, *etc.*) sia gli accordi di ristrutturazione dei debiti sia le procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento.

Atto di trasformazione (art. 2500 c.c.)

Una novità introdotta dal D.Lgs. 6/2003 è data dal fatto che, ora, deve essere soggetto a pubblicità, non solo l'**atto di trasformazione**, ma anche la **cessazione dell'ente** che si è **trasformato**. La necessità del **duplice adempimento pubblicitario** si giustifica con la constatazione che alcune fattispecie di trasformazione eterogenea segnano il mutamento di regime di pubblicità cui è sottoposto l'ente.

L'atto di trasformazione **in società di capitali** (sia con riferimento alla trasformazione omogenea, che eterogenea) deve risultare da *atto pubblico* e contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo di società risultante dopo la trasformazione.

Discorso diverso, invece, per la trasformazione **da società di capitali in società di persone** (trasformazione regressiva) per le quali l'art. 2500-*sexies* c.c., *non prevede* la forma dell'*atto pubblico*; il problema, però, non si pone in quanto la delibera di trasformazione deve essere presa nelle forme dell'assemblea straordinaria e quindi con l'intervento del **notaio** ai sensi dell'art. 2480 c.c. (la forma dell'atto pubblico andrà comunque adottata).

La trasformazione di una **società di persone**, ancorché *irregolare* o *di fatto*, **in società di capitali** richiede l'*atto pubblico ad substantiam*; mentre la trasformazione **in altro tipo di società di persone** può essere stipulata anche per *scrittura privata autenticata* [Massima n.K.A.15 del Comitato dei Consigli Notarili del Triveneto – settembre 2006].

Pubblicità per la trasformazione (art. 2500 c.c.)

L'art. 2500 comma 2 c.c., prevede che l'atto di trasformazione sia soggetto alla disciplina prevista per il tipo di **ente adottato** ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la **cessazione dell'ente** che effettua la trasformazione.

L'opportunità del **duplice adempimento pubblicitario** si giustifica con la constatazione che alcune fattispecie di **trasformazione eterogenea** segnano il mutamento di regime di pubblicità cui è sottoposto l'ente (cambia lo strumento tramite il quale si rendono noti al pubblico gli eventi attinenti l'ente); è dunque un'**ipotesi solo eventuale**, non ricorrendo nel caso di trasformazione fra tipologie organizzative soggette al medesimo regime pubblicitario.

Il comma 3 dell'art. 2500 c.c. dispone, infine, che gli **effetti** della trasformazione decorrono dall'**ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti** dalla norma (stesso principio delle operazioni di *fusione e scissione*).

Con riferimento alle **modifiche dell'atto costitutivo** l'art. 2436 c.c. (richiamato anche dall'art. 2480 c.c. per le S.r.l.), prevede che «*il **notaio** che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, **verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge**, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese*».

Qualora il **notaio** ritenga **non adempiute le condizioni stabilite dalla legge** ne dà comunicazione agli amministratori (la comunicazione deve essere tempestiva e non oltre i 30 giorni), i quali nei 30 giorni successivi possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, oppure ricorrere al tribunale affinché ne ordini l'iscrizione al registro delle imprese.

Invalidità della trasformazione (art. 2500-*bis* c.c.)

Una volta eseguita la pubblicità prevista dall'art. 2500 c.c., l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata (**Istituto della pubblicità sanante**).

Il Legislatore ha inteso conferire **stabilità e certezza ai rapporti giuridici**.

La norma ha una **valenza processuale** poiché attraverso di essa il Legislatore ha **precluso** al **giudice** di adottare una **pronuncia** che **incida** sulla **situazione giuridica** creatasi con l'atto di trasformazione, **impedendo** l'esperimento di eventuali **azioni di nullità**.

La **relazione di accompagnamento** al **D.Lgs. 6/2003, par. 14**, specifica che, in questo modo, si è inteso privilegiare la certezza nei confronti dei terzi introducendo una norma già applicata in tema di fusione.

Contestualmente, è stato previsto che i soggetti partecipanti all'ente trasformato ed i terzi danneggiati dalla trasformazione abbiano diritto al **risarcimento dell'eventuale danno subito**.



In passato, la giurisprudenza di merito si è espressa in più occasioni sul tema stabilendo la legittimità di questa disciplina (con riguardo alla fusione) volta a privilegiare il principio della certezza dei rapporti giuridici.

Per **l'individuazione del momento** in cui si produce **l'efficacia** si tratta di individuare se l'iscrizione nel Registro delle imprese abbia rilevanza dal momento della semplice protocollazione o soltanto successivamente all'iscrizione.

Il problema è recentemente divenuto meno rilevante in termini pratici in quanto gli uffici del Registro delle imprese sono in grado di garantire il rispetto del termine regolamentare di 5 giorni per evadere le domande trasmesse telematicamente e regolarmente protocollate.

Si ritiene di accogliere la tesi, dominante in dottrina, che richiede **l'iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese** non essendo sufficiente la mera protocollazione.

Diverso discorso va fatto per le **trasformazioni eterogenee** per le quali va indagato il rapporto che si pone tra pubblicità presso il Registro delle imprese e la diversa pubblicità prevista dall'art. 2500, co. 2 c.c.; in questo caso l'effetto della pubblicità sanante, come detto, sarà conseguente dall'esecuzione dell'ultima delle predette pubblicità.

TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE

(Trasformazione Evolutiva o Progressiva)

La trasformazione di società di persone **in società di capitali** è interessata da **due** importanti **novità** (introdotte dalla *riforma societaria*) riguardanti le **maggioranze** assembleari e la **stima** del **patrimonio** della società.

In **passato**, infatti, la delibera di trasformazione doveva essere approvata con il consenso di tutti i soci (**unanimità**), salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo, nel qual caso i soci astenuti o dissenzienti avevano diritto di **recedere** per giusta causa.

Nell'intento di «introdurre disposizioni dirette a **semplificare e favorire** la **trasformazione** delle società di persone in società di capitali», è stato previsto (*art.2500-ter comma 1*), salva diversa disposizione dei patti sociali (*statuto*), che la delibera di trasformazione possa essere presa con la **maggioranza** dei soci «*determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili*». Il socio che non ha concorso alla decisione ha comunque **diritto di recesso**.

Per quanto riguarda la **relazione di stima** dei beni sociali, che deve essere determinata sulla base dei «**valori attuali** degli elementi del **passivo** e dell'**attivo**», per evitare possibili annacquamenti del capitale della società risultante dalla trasformazione evolutiva, l'art. 2500-ter c.c. stabilisce l'**obbligo** di redazione di una **perizia di stima**.

Per le **trasformazioni in S.p.A.** la perizia di stima dev'essere **controllata entro 180 giorni** dagli **amministratori**, i quali esaminano le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla **revisione della stima**. A tal proposito, l'art. 2343 comma 3 c.c., prevede che fino al completamento del controllo da parte degli amministratori, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Qualora dal controllo della perizia di stima risulti che il **valore** dei **beni** o dei **crediti** sia **inferiore** di **oltre un quinto** rispetto a quello considerato in sede di trasformazione, vi sono **due alternative**:

- 1) la **riduzione proporzionale** del **capitale** sociale mediante annullamento delle azioni che risultano ancora scoperte;
- 2) o il **versamento** da parte dei soci della differenza in denaro.

Precisazioni

Riguardano i **Soggetti** che possono effettuare la **stima** nonché **chi** è preposto alla loro **nomina**, distinguendoli a seconda delle caratteristiche della società post trasformazione:

**Trasformazione
in società a responsabilità
limitata**



La perizia è effettuabile da parte di un soggetto iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione nominato(a) dalle parti (art. 2465, c.c.) [non sussistono, in tal caso, oneri di verifica in capo agli amministratori della perizia ricevuta]

**Trasformazione in società
per azioni e società
in accomandita per azioni**



La perizia è effettuabile da un perito nominato dal Tribunale. È poi necessario un successivo controllo delle valutazioni da parte degli amministratori (art. 2343, c.c.). Tale perizia non è necessaria nei casi indicati dall'art. 2343-ter, c.c. (conferimento di valori mobiliari).

Il rinvio alle disposizioni sui **conferimenti** riguarda, ed era orientamento consolidato anche precedentemente alla riforma del diritto societario, le sole *modalità operative e procedurali* della **relazione di stima**, mentre i **criteri valutativi** sono e rimangono *differenti*:

OPERAZIONE

Conferimento/Cessione



VALUTAZIONE

Valore economico (anche avviamento) dell'azienda o del ramo aziendale conferito

Trasformazione



Singoli elementi patrimoniali (no avviamento)
(al fine di verificare la loro congruità per evitare possibili «annacquamenti» del capitale da parte degli amministratori)

In linea con quanto previsto dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza numero 14765 del 19 luglio 2016**, nel contesto della **trasformazione omogenea** il capitale sociale risultante dalla trasformazione *«deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo»* e dunque non deve basarsi sui valori contabili precedenti/ storici, ma sui valori attuali o, più propriamente, sui valori correnti.

Gli amministratori, non sono tenuti ad allineare necessariamente il capitale sociale ai valori correnti degli elementi attivi e passivi risultanti dalla relazione di stima.

Sul punto, è opportuno ricordare la massima K.A.7 di settembre 2005 del Comitato dei Consigli Notarili del Triveneto, secondo cui

«nell'ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell'art. 2500-ter, comma 2, c.c.».

Assegnazione delle azioni o delle quote ai soci

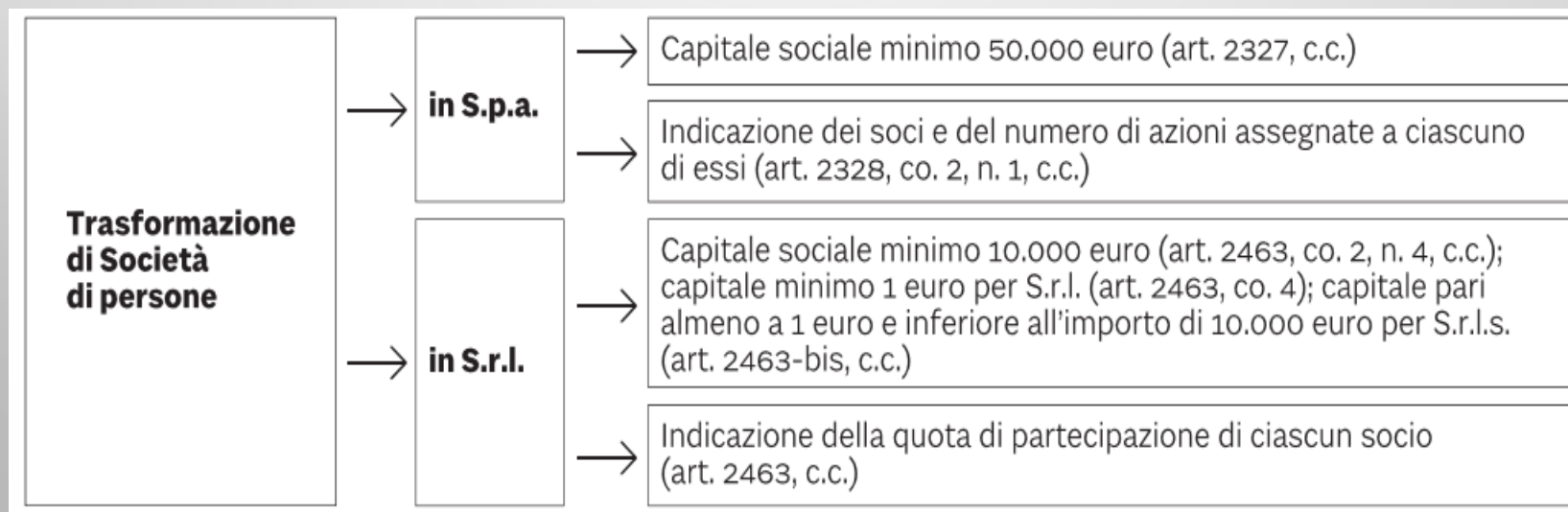
(art. 2500-*quater*)

La norma post-riforma, riprendendo quanto già previsto in precedenza, afferma che ogni socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni (S.p.a., S.a.p.a.) o di una quota (S.r.l.) **proporzionale** alla sua **partecipazione** nella **società di persone**.

Ecco dunque che la trasformazione non può avere nessuna influenza sulla partecipazione del socio della società risultante dalla trasformazione, trattandosi solamente di una modificazione della disciplina statutaria.

L'atto di trasformazione dovrà contenere gli elementi necessari in relazione al nuovo tipo di società prescelto e andrà quindi precisata:

- la quota di partecipazione nella società di persone;
- il numero di azioni o quote spettanti ad ogni socio.



L'art. 2500 quater c.c. disciplina il caso di **socio d'opera**, stabilendo che quest'ultimo ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente « *alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità* »

(ne consegue che le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente).

In sostanza, il socio d'opera partecipa al pari degli altri soci al capitale sociale in virtù del proprio impegno d'opera (**capitalizzazione della partecipazione del socio d'opera**) e non genericamente, avendo eventualmente eseguito altri apporti.

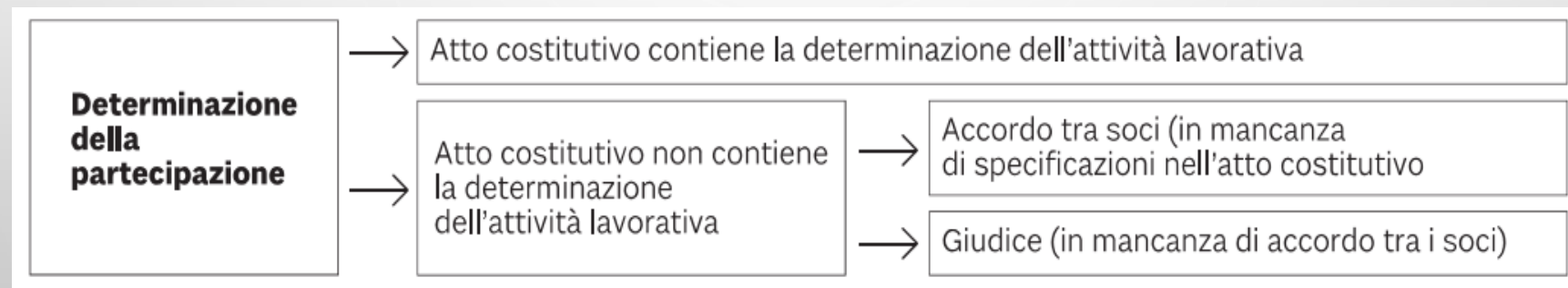
Il Legislatore si è discostato da quella parte della dottrina che sosteneva che in caso di trasformazione il socio d'opera potesse essere escluso dalla compagine sociale per sopravvenuta inidoneità alla prestazione d'opera conferita, in ragione del nuovo assetto societario ovvero che riteneva che il socio d'opera per mantenere la qualità di socio dovesse effettuare ulteriori conferimenti.

Ci si è chiesto come il socio d'opera potesse mantenere l'impegno d'opera in termini del tutto invariati anche dopo la trasformazione da società di persone in società di capitali.

Ebbene, la riforma ha previsto per le **S.r.l.** la possibilità di conferire prestazioni d'opera, con le **garanzie** previste dall'*art. 2464 comma 6 c.c.*; mentre per le **S.p.a.** sono state previste le **azioni con prestazioni accessorie** ex art. 2345 c.c.

Nella **pratica professionale** è stato rilevato che il **metodo più flessibile** e forse **meno oneroso** è quello di disciplinare, direttamente in sede di patti sociali, un'**obbligazione «ad hoc»**, a titolo diverso dal conferimento, riguardante il socio d'opera.

Si rileva inoltre che la prosecuzione della prestazione del socio d'opera non ancora completamente eseguita va considerata come un diritto di ciascun socio, in particolare del socio d'opera, e non come una semplice modalità eventuale.



Responsabilità dei soci e trasformazione

(art. 2500-*quinquies*)

La trasformazione da società di persone in società di capitali comporta normalmente una **modifica del regime di responsabilità personale dei soci** nei confronti dei creditori sociali ed è per questo che il Legislatore si è preoccupato di tutelare questi ultimi.

Innanzitutto è stata confermata la precedente struttura normativa secondo la quale con la trasformazione da società di persone a società di capitali i **soci illimitatamente responsabili non sono liberati** dalle obbligazioni sociali assunte precedentemente all'operazione (pubblicità ex art. 2500 c.c.) **se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione**. In realtà, il consenso dei creditori non riguarda la trasformazione in quanto tale, ma **soltanto la liberazione dei soci** per le obbligazioni sorte in precedenza rispetto agli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione. In sostanza, non esiste un istituto analogo all'opposizione dei creditori prevista in materia di fusione, di scissione o di trasformazione eterogenea.

La norma dispone che il **consenso si presume se i creditori**, ai quali la delibera di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (es.pec), **non lo abbiano espressamente negato** nel termine di **60 gg dal ricevimento della comunicazione**. [In una recente sentenza (*Cas. Civ. Sez. II 5 aprile 2022 n.11040*), la Cassazione ha affermato che la presunzione del consenso dei creditori nella trasformazione di una società da persone a capitali si applica solo se è stata rispettata la **procedura prevista dalla legge** (la comunicazione deve riguardare esplicitamente la trasformazione e deve essere trasmessa, dalla società o dai soci, ai singoli creditori con mezzi che permettano di dimostrare che la comunicazione sia stata ricevuta. Al contrario,²¹ l'informazione ottenuta in modo indiretto (anche ad esempio per effetto della pubblicità al Registro delle Imprese) non ha valore ai fini della presunzione di consenso].

La **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 13772/2021**, ha precisato, ai fini della cessazione del regime di **responsabilità illimitata dei soci** e **dell'inizio** di quello di **responsabilità limitata della società risultante dalla trasformazione**, che occorre considerare **non il tempo** in cui **l'obbligo diviene esigibile o comunque operativo**, ma, con particolare riguardo alle obbligazioni fondate su un accordo, **il tempo in cui il negozio viene concluso**.

La "**liberazione**" dei soci illimitatamente responsabili si presenta come un **atto di rinuncia del creditore** (cfr. l'art. 1236 c.c.) ovvero, più precisamente, come una **rinuncia alla garanzia "ex lege"** in cui si sostanzia la responsabilità (illimitata) dei soci delle società personali che può concretizzarsi tramite due possibilità:

- 1) la prima, collocata nella parte finale del primo comma dell'art. 2500-quinquies c.c., riproduce la fattispecie generale di remissione del credito in termini di rinuncia alla garanzia personale che assiste il diritto (cfr. l'art. 1238 c.c.), con applicazione delle relative precisazioni;
- 2) la seconda, contemplata dal secondo comma dell'art. 2500-quinquies c.c., presenta anch'essa carattere negoziale, ma nel contesto di un particolare percorso di manifestazione della volontà del creditore. Si tratta di una disciplina normativa da leggersi in termini restrittivi.

Sulle **modalità di espressione del dissenso** da parte dei creditori la normativa non prevede alcuna indicazione specifica, di conseguenza si ritiene che esso possa essere espresso **in qualunque modo**, purché possa esserne provata l'effettiva manifestazione. In dottrina è stata sollevata la questione se il creditore possa esprimere il proprio dissenso alla liberazione solo di alcuni soci; appare evidente che tale possibilità non sia ammissibile in quanto comporterebbe la creazione di due categorie di soci (a responsabilità limitata e illimitata) per le stesse obbligazioni sorte prima del perfezionamento della trasformazione. Si noti, infine, che a seguito della manifestazione del dissenso di uno o più creditori, la trasformazione potrà comunque essere realizzata ma i soci non saranno liberati dalle obbligazioni sociali nei confronti (solo) dei creditori dissenzienti.

TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI

(Trasformazione Involutiva o Regressiva)

La **motivazioni** legate alla trasformazione di società di capitali **in società di persone** possono essere di tipo legale, aziendale, fiscale o di semplice convenienza economica:

- **riduzione del capitale sociale sotto i minimi** previsti per le S.r.l. o per le S.p.a. (se il capitale sociale si riduce al di sotto del limite legale e non viene reintegrato, si deve procedere alla trasformazione o alla liquidazione);
- **diminuzione dei costi di gestione** e degli adempimenti (libri sociali, deposito bilanci, tenuta contabilità, costi commercialista);
- calcoli di **convenienza fiscale** (la società di persone sono tassate per trasparenza mentre le società di capitali con aliquota fissa; anche se va segnalato che con la riforma fiscale anche le società di capitali con la presenza di determinati requisiti possono essere tassate per trasparenza ex artt. 115 e 116 del Tuir);
- **limitare la trasferibilità delle quote di partecipazione.**

La **delibera** di trasformazione adottata dall'Assemblea Straordinaria viene presa con la **maggioranza** prevista per la modifica dello **statuto** (salvo diversa disposizione dell'**atto costitutivo**, che può prevedere maggioranze più ampie).

Nelle **S.p.A.** è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino **più della metà** del capitale sociale in **prima convocazione**, mentre in **seconda convocazione** l'assemblea delibera con il voto favorevole di **più di un terzo** del capitale sociale;

nelle **S.a.p.a.** occorre anche il **voto favorevole** di **tutti i soci accomandatari**.

Nelle **S.r.l.**, invece, la trasformazione si delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la **metà del capitale sociale**.

La possibilità che la delibera presa a maggioranza si presti ad abusi contro alcuni soci ha indotto il Legislatore a prevedere che sia comunque richiesto il **consenso dei soci** che, con la trasformazione, assumono **responsabilità illimitata**.

Si ritiene che il consenso del socio si riferisca alla **trasformazione e non l'assunzione di responsabilità illimitata**: questo significa che la sua **mancanza** comporterà **l'inefficacia assoluta della delibera**.

Relazione degli amministratori

Il fine della relazione degli amministratori è quello di permettere ai soci di avere piena cognizione dell'operazione, anche nelle sue ragioni tecniche, in modo da poter deliberare con maggiore ponderazione ed eventualmente impugnare la stessa oppure decidere di recedere.

A tal fine, secondo quanto stabilito dall'art. 2500 sexies comma 2 c.c., la relazione deve *«restare depositata presso la **sede sociale** durante i **trenta giorni** che **precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione**; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente una copia»*.

La relazione deve illustrare le motivazioni e gli effetti della trasformazione, in altre parole deve giustificare la trasformazione sia dal punto di vista economico che da quello giuridico.

L'interesse tutelato dalla predisposizione della relazione è unicamente quello dei soci, in quanto il **documento rimane riservato**; ciò, nel senso che **non deve essere allegato al verbale di assemblea né depositato presso il registro delle imprese**.

Per questo si ritiene che i soci possono, **all'unanimità, rinunciare ai termini** previsti dalla norma, ma anche alla **stessa relazione degli amministratori**.

Responsabilità illimitata, consenso del socio e recesso

L'ultimo comma dell'art. 2500-*sexies*, c.c. contiene una disposizione volta a tutelare i terzi, in quanto i soci, che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione.

Ecco perché, come detto, è richiesto il **consenso** alla trasformazione da parte di quei **soci** che andranno ad assumere la **responsabilità illimitata**.

Si ricorda inoltre che spetta ad ogni socio che non ha concorso alla delibera di trasformazione il **diritto di recedere**, ai sensi:

- dell'art. 2437 comma 1 lett. b) c.c. per le S.p.a.;
- dell'art. 2473 comma 1 c.c. per le S.r.l.

Entrambi gli strumenti citati («consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata» e «diritto di recesso») sono a **tutela esclusiva del socio interessato** e sono da ritenersi **non derogabili con clausola statutaria**.

Dal **punto di vista operativo** se ne deduce che la delibera adottata a maggioranza non potrà produrre i propri effetti e quindi nemmeno essere iscritta nel Registro delle imprese, fino a quando non ci sia il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Il consenso potrà avvenire durante la deliberazione di trasformazione (ma anche anteriormente o posteriormente), in ogni caso il voto favorevole da parte del socio in sede di delibera di trasformazione varrà come consenso. Nel caso in cui il consenso avvenga prima o dopo la delibera la norma non precisa se vi siano vincoli di forma (si ritiene comunque opportuno che risulti da apposito atto notarile) e nemmeno i termini entro cui lo stesso dovrà essere prestato.

Assegnazione di partecipazioni ai soci

Ogni socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. La norma conferma il **principio di continuità e di immodificabilità** della partecipazione in caso di trasformazione.

Infine, si rileva che non sono invece disciplinati i casi in cui la società abbia emesso:

- **particolari categorie di azioni:** in questo caso si ritiene che la delibera di trasformazione debba essere approvata anche dall'assemblea speciale delle azioni *de quo*;
- un **prestito obbligazionario o titoli di debito:** bisognerà estinguerli prima della delibera di trasformazione in quanto le società di persone non possono emettere obbligazioni o titoli di debito.

Trasformazione di società di capitali unipersonale in società di persone con unico socio

Secondo i Notai del Trivento «*Si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l'atto di trasformazione non comporta l'estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell'atto costitutivo. In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci*». (Massime Notai dei Triveneto – 1° pubbl. sett. 2006 – motivato sett. 2011).

TRASFORMAZIONE NELL'AMBITO DI SOCIETÀ DI PERSONE

La trasformazione nell'ambito di società di persone non è espressamente disciplinata dal Codice civile perché, non mutando il regime di responsabilità patrimoniale dei soci, non si ravvisano potenziali danni per i terzi. L'unica questione rilevante è la **modifica** del regime di **responsabilità del socio**.

Trasformazione **da S.n.c. a S.a.s.**

In questo caso si vuole limitare la responsabilità di uno o più soci che, con la trasformazione, diventeranno **soci accomandanti** e risponderanno solo per la quota conferita (ad esempio, il socio che non intende più occuparsi direttamente della società).

La trasformazione **non libera** comunque i **soci a responsabilità illimitata** (che diventerebbero soci **accomandanti**) dalla **responsabilità** per le **obbligazioni sociali** sorte **prima** della **trasformazione** stessa, se non risulta che i **creditori sociali** abbiano dato loro il **consenso**.

Trasformazione **da S.a.s. a S.n.c.**

Le problematiche si invertono. Ci si chiede, infatti, se un socio già **accomodante**, e quindi limitatamente responsabile, successivamente alla trasformazione divenga **illimitatamente responsabile** anche per le obbligazioni contratte dalla società antecedentemente l'atto di trasformazione.

La dottrina ritiene possibile trovare una soluzione a tale quesito nell'art. 2269 c.c. che, in materia di **società semplice**, stabilisce «*chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio*».

Delibera di trasformazione

In entrambi i casi visti sopra (**trasformazione da S.a.s. in S.n.c. e viceversa**) la delibera di trasformazione va presa all'**unanimità** ai sensi dell'art. 2252 c.c. in quanto si tratta di una **modifica dell'atto costitutivo**, salvo che una clausola statutaria preveda una maggioranza diversa dei consensi.

Per la modifica dell'atto costitutivo, l'art. 2300, c.c. prevede che gli amministratori devono richiedere all'Ufficio del Registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo entro 30 giorni; se la modifica risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica; le modifiche dell'atto costitutivo, fino a quando non sono iscritte, non sono opponibili a terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

TRASFORMAZIONE NELL'AMBITO DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Tale trasformazione ha la peculiarità, da un lato, di **non modificare** l'**autonomia patrimoniale** della società e, dall'altro, di non comportare particolari effetti con riguardo alla **responsabilità dei soci**, ad **eccezione** del caso di trasformazione in **Sapa**.

Anche dopo la trasformazione la società conserva la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale, rispondendo anche degli obblighi precedenti alla trasformazione.

La trasformazione fra società di capitali può essere **volontaria** (nel caso di cambiamento di dimensioni dell'impresa), oppure, **obbligatoria** nel caso di riduzione, per perdite, del capitale sociale al di sotto del minimo legale senza che questi venga reintegrato.

Trasformazione *evolutiva* **da S.r.l. a S.p.A.**

In considerazione dei requisiti di capitalizzazione minima imposti per le società per azioni, è probabile che nel caso di trasformazione da Srl a Spa sia necessario un **aumento di capitale sociale** contestualmente alla delibera di trasformazione per raggiungere la soglia di Euro 50.000 prevista dall'art. 2327 c.c.

Tale aumento di capitale potrà ovviamente essere realizzato gratuitamente tutte le volte in cui la società già disponga di riserve sufficienti da poter imputare a capitale sociale.

Quanto invece alle modalità di formazione del capitale sociale, ove il conferimento sia avvenuto attraverso la **prestazione d'opera** o di servizi in favore della società, tenuto conto del divieto nelle società per azioni di conferire tali elementi dell'attivo, prima di procedere alla trasformazione sarà necessario **ridefinire l'oggetto del conferimento** e tale ridefinizione potrà essere effettuata novando (*ex art. 1230 c.c.*) la prestazione lavorativa con una **prestazione pecuniaria** (o, comunque, con una prestazione compatibile con la normativa delle Spa) ovvero **riducendo il capitale sociale** mediante **annullamento della partecipazione già posseduta dal socio d'opera**, pena la responsabilità del notaio e degli amministratori (art. 2476, 7° comma, c.c.).

Trasformazione *regressiva* **da S.p.a. a S.r.l.**

E' generalmente legata:

- alla necessità di **ridimensionare** la **struttura organizzativa** (necessità di una maggiore elasticità nelle decisioni o la volontà di dare al socio un ruolo più centrale);
- a motivi legati al **trasferimento** della **quota sociale** (o comunque a specifici diritti dei soci), di **semplificazione** delle **scritture contabili**, di **riduzione** dei **costi**;
- all'esigenza, in alcuni casi, di **non avere** un **organo di controllo**;
- alla **riduzione** (al di sotto del minimo legale) del **capitale sociale** eroso da perdite, che i soci decidono di non reintegrare.

Con la modifica della disciplina dell'**organo di controllo** nelle **S.r.l.**, sempre **monocratico (sindaco unico)**, se lo statuto non dispone diversamente, alcune società hanno valutato la trasformazione regressiva.

La **S.p.A.**, infatti, ha un **organo di controllo collegiale obbligatorio** (collegio sindacale nel sistema tradizionale e nel sistema dualistico; comitato di controllo della gestione nel sistema monistico) mentre nella **S.r.l.** occorre distinguere a seconda dei casi.

La «**piccola S.r.l.**» è priva di organi di controllo, a meno che lo **statuto** non lo imponga **facoltativamente** determinandone competenze e poteri; mentre nella **S.r.l.** di maggiori dimensioni, la **nomina dell'organo di controllo** (o di un **revisore**) è **obbligatoria** (e si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le Spa) nei seguenti casi:

- se la S.r.l. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- se la S.r.l. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- per le S.r.l. “solari” costituite alla data del **16 marzo 2019** che nel **2021** e nel **2022** hanno superato i **nuovi limiti dimensionali** riferiti all'**attivo**, ai **ricavi** e agli **occupati**, è scattato l'obbligo di nomina dell'**organo di controllo** o del **revisore** entro la **data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022**.

Si ricorda, infatti, che nelle Srl l'**obbligo ex art.2477 c.c.** di nominare l'organo di controllo o il revisore sussiste se è stato **superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei nuovi limiti dimensionali** previsti dall'**art. 2-bis della L. 32/2019**:

- ☐ **4 milioni** di euro del **totale dell'attivo** di bilancio;
- ☐ **4 milioni** di euro delle **vendite** e delle **prestazioni**;
- ☐ **20 dipendenti** occupati in media durante l'esercizio.

Al riguardo si precisa che i parametri potrebbero anche essere diversi nei due esercizi (il totale attivo nell'anno 2020 e i ricavi nell'anno 2021).

Al contrario, l'obbligo di mantenere l'organo di controllo o il revisore **viene meno** se, per **3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti dimensionali**, così come previsto dal **terzo comma dell'art.2477 c.c.** Simmetricamente a quanto previsto per la nomina, l'obbligo cessa a partire dalla **data di approvazione del bilancio** relativo al **terzo esercizio**.

Per il computo delle soglie si deve tener conto che:

- l'**attivo** di Stato Patrimoniale (voci A + B + C + D) va considerato al **netto dei fondi rettificativi** (fondo ammortamento, svalutazioni), iscritti a riduzione delle relative voci;
- il valore dei **ricavi** corrisponde alla **voce A.1 di Conto economico**, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- il **numero di dipendenti** si determina calcolando la **media giornaliera degli occupati durante l'esercizio**. Ciò significa che, mentre i dipendenti impiegati tutto l'anno rilevano al 100%, quelli **impiegati per una parte dell'anno** assumono rilevanza solo per la quota parte corrispondente al **periodo di assunzione**. Inoltre, i lavoratori *part-time* sono computati in **proporzione all'orario svolto**, rapportato al tempo pieno. Quindi, se un lavoratore è impiegato *part-time* al 50% per tutto l'anno, egli "vale" in misura pari a 0,5.

In ordine al fattore temporale, in linea generale, al verificarsi del **superamento dei limiti dimensionali**, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è **competenza dell'assemblea che approva il bilancio** in cui si verifica lo sfioramento, la quale deve provvedervi **entro 30 giorni (art. 2477 comma 5 c.c.)**. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Con particolare riferimento ai **nuovi limiti dimensionali**, occorre avere riguardo al comma 3 dell'articolo 379 D.Lgs. 14/2019 il quale prevede che:

- *“le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo” – ossia del 16 marzo 2019 – “quando ricorrono i requisiti ... devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni ... entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”;*
- *“ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti” alla data di approvazione del bilancio 2022.*

Ne deriva che le Srl “solari” che negli **esercizi 2021 e 2022** hanno superato **almeno uno dei 3 limiti dimensionali** devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore **entro la data di approvazione del bilancio 2022**, la quale a sua volta può essere fissata al più tardi:

- **entro 120 giorni** dalla chiusura dell’esercizio, dunque **entro il 30 aprile 2023**;
- **entro 180 giorni** dalla chiusura dell’esercizio in caso di particolari esigenze, dunque **entro il 29 giugno 2023**.

Va da sé che il **primo bilancio** da sottoporre a revisione sarà quello chiuso al **31 dicembre 2023**.

Doveri del revisore e dell'organo di controllo

I soci della **S.r.l.**, nonostante il tenore letterale della norma (**art.2477 c.c.**) che nei **primi tre commi** continua ad utilizzare la lettera “o” con valore disgiuntivo, **non si tratta di una vera scelta** (**sindaco unico/collegio O revisore**) in quanto il rinvio (fatto al **comma 4**) alle disposizioni previste per le **Spa obbligano** comunque alla **nomina del revisore**.

Come detto la Srl potrà alternativamente affidare il controllo a un revisore o a un organo di controllo (monocratico o collegiale) con revisione oppure a un organo di controllo e a un revisore.

In presenza del **solo revisore**, questi effettuerà le attività previste dall'**art.14 del D.Lgs 39/2010** (controlli sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti gestionali; espressione di un giudizio sul bilancio in un'apposita relazione).

L'**organo di controllo** invece dovrà adempiere ai compiti di vigilanza di cui all'art.2403 c.c., effettuando:

- controlli **preventivi** (con l'esame degli ordini del giorno di assemblee, cda, comitato esecutivo, e così via);
- controlli **contestuali** (partecipazione ai cda, alle assemblee, e così via);
- controlli **successivi** (ispezioni e controlli).

L'attività deve **estendersi** al **controllo** delle **procedure**, degli **assetti organizzativi** e degli **strumenti della società** non limitandosi a quella di mero controllo delle decisioni assunte.

Le disposizioni dell'**art.379** del **Codice della crisi**

Vi è anche un'altra disposizione, in precedenza richiamata, non contenuta nel Codice civile ma nel Codice della crisi, che contribuisce a rendere particolarmente **farraginoso** il **meccanismo** delle **nomine** nella **Srl** e la cui **applicazione** è stata **più volte rinviata**.

Si tratta dell'**art.379 comma 3 C.C.I.** che riguarda la **prima nomina** nelle **Srl** dell'**organo di controllo e/o del revisore**.

Tale disposizione è stata oggetto di **reiterati interventi di modifica** che hanno riguardato sia i **limiti numerici** sia il **termine** per la **nomina**.

Relativamente a quest'ultimo, si è consentito, da ultimo, alle **società** che **non** vi abbiano già **provveduto**, di **differire** la possibilità di nominare alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, vale a dire nel corso del **2023** (gli esercizi di riferimento per valutare se almeno uno dei parametri menzionati nell'**art.2477 comma 2 lettera c) c.c.** sia stato superato, sono il 2021 e il 2022).

Nel frattempo, il **Codice della crisi** dal **15 luglio 2022** è **entrato in vigore** con disposizioni che confermano l'**importante funzione** svolta dall'**organo di controllo** ai fini dell'emersione precoce della crisi di impresa.

Ed il **ruolo essenziale** degli **assetti organizzativi, amministrativi e contabili** adeguati a **rilevare tempestivamente** la **crisi di impresa** e la **perdita della continuità**.

Assetti predisposti dagli amministratori e sottoposti alla vigilanza dell'organo di controllo, se esistente.

Pertanto, la nomina dell'organo di controllo favorisce l'emersione tempestiva delle situazioni di crisi, dal momento che egli è tenuto a effettuare la segnalazione circa le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario in cui si trova la società all'organo di amministrazione, attivando con quest'ultimo un intenso scambio di informazioni per favorire la soluzione della crisi.

In definitiva, il sistema di **early warning** ideato nel Codice della crisi, senza la nomina dell'organo di controllo sembra destinato a restare solo sulla carta, restando ad appannaggio di un numero di società – in prevalenza Spa - inferiore a quello stimato dagli estensori del Codice per scongiurare il rischio di future e generali insolvenze.

Il che, nella prospettiva delle deliberazioni da assumere in sede di approvazione dei bilanci 2022, dovrebbe condurre a preferire una ragionevole applicazione delle summenzionate disposizioni che favorisca quanto meno la nomina dell'organo monocratico (sindaco unico) incaricato anche della revisione legale, per rendere operativo il meccanismo di segnalazione⁸⁸ in funzione di anticipata emersione dei segnali di crisi.

Conclusioni

L'**art.379 comma 3 del Codice della Crisi** reca la disciplina transitoria per le prime nomine dell'organo di controllo o del revisore legale, in occasione dell'approvazione dei bilanci 2022. La ratio della disposizione è stata di consentire un graduale adattamento da parte delle società ai nuovi obblighi organizzativi già vigenti, in conformità alla novellata disciplina di cui all'articolo 2086 c.c. dal 16 marzo 2019.

Ne consegue il corollario che l'articolo 2477 c.c. non trovi applicazione per le nomine nelle società già costituite rispetto alle quali, venendosi a verificare **per la prima volta** i presupposti di nomina obbligatoria, trovano applicazione unicamente le previsioni contenute nell'art.379.

Di tal ch , ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art.2477 c.c. commi secondo e terzo, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo dello stesso terzo comma dell'art.379, vale a dire la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

Se l'organo di controllo e il revisore legale saranno nominati nel 2023, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, il primo bilancio da sottoporre a revisione legale ovvero il primo esercizio in cui l'organo di controllo eserciter  le proprie funzioni sar  quello relativo all'esercizio 2023.

Logicamente, nonostante i reiterati rinvii dell'applicabilità delle disposizioni de quo, le società potrebbero già aver nominato per la prima volta l'organo di controllo o il revisore legale in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 (nel 2020) e nel 2023 potrebbero trovarsi nelle condizione in cui la nomina non si renda più obbligatoria per non aver superato nel 2022 e nel 2021 i limiti dimensionali di cui all'art.2477 comma 2 lettera c) c.c., come prevede l'ultimo periodo dell'art.379 comma 3 CCII.

Non è tutto.

Dalla combinazione delle disposizioni di legge, e dalla transitorietà del regime descritto nell'art.379 comma 3 CCII, deriva ulteriormente che per tutte le società costituite dopo l'entrata in vigore dell'art.379 del Codice della crisi e per quelle che si costituiranno in futuro, il sistema di amministrazione e controllo delle Srl e i casi in cui si renda obbligatorio procedere con la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono quelli individuati nell' art.2477 c.c., qualora si tratti di Srl, e dall'art.2543 c.c., qualora si tratti di società cooperativa; al contempo, l'art.2477 c.c. e l'art.2543 c.c. continuano a rappresentare le disposizioni di riferimento per gli organi di controllo (e il revisore legale) già nominati alla data del 16 marzo 2019.

Procedimento di trasformazione

La trasformazione **da S.r.l. a una S.p.A.** segue la seguente procedura:

- convocazione dell'assemblea (art. 2480 c.c.);
- delibera di trasformazione mediante atto pubblico e modifica dello statuto;
- iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese a cura del notaio (entro 30 giorni dalla delibera);
- variazione dati all'Ufficio Iva, presso l'Agenzia delle Entrate (entro 30 giorni dalla delibera).

Infine tutti i soci hanno diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della loro quota secondo l'ultimo bilancio approvato.

Per la trasformazione **da S.p.A. a S.r.l.** si deve seguire il procedimento previsto per la modificazione dello statuto ex **art. 2436 c.c.**

Nel caso di trasformazione è previsto il recesso per il socio dissenziente sia per le S.r.l. sia per le S.p.a.

Trasformazione da S.r.l. a S.p.A.

- Tale tipo di trasformazione consente di modificare la struttura e l'assetto della società, passando da una forma giuridica caratterizzata da «*soggettività*» e «*diritti particolari*» a una forma giuridica che prevede la possibilità di emettere azioni, obbligazioni e/o strumenti finanziari partecipativi, con assetti di governance più strutturati e modulari (es. esclusione del diritto di voto) e regimi di circolazione delle partecipazioni più flessibili e innovativi (es. riscatto, azioni proprie, *etc.*).

Questo tipo di trasformazione rappresenta un'importante opportunità per le imprese che intendono espandersi e crescere sul mercato, favorendo l'ingresso di nuovi investitori e/o finanziatori, anche eventualmente per effetto di una quotazione.

Al contempo, presenta una serie di complessità e implicazioni che devono essere adeguatamente valutate e gestite, in modo da garantire la tutela dei diritti dei soci e dei terzi interessati.

In considerazione dei requisiti di capitalizzazione minima imposti per le società per azioni, è probabile infatti che nel caso di trasformazione da Srl a Spa sia necessario un aumento di capitale sociale contestualmente alla delibera di trasformazione per raggiungere la soglia di Euro 50.000 prevista dall'art. 2327 c.c. Tale aumento di capitale potrà ovviamente essere realizzato gratuitamente tutte le volte in cui la società già disponga di sufficienti riserve da imputare a capitale sociale.

Quanto invece alle modalità di formazione del capitale sociale, ove il conferimento sia avvenuto attraverso la prestazione d'opera o di servizi in favore della società, tenuto conto del divieto nelle società per azioni di conferire tali elementi dell'attivo, prima di procedere alla trasformazione sarà necessario ridefinire l'oggetto del conferimento e tale ridefinizione potrà essere effettuata novando (*ex art. 1230 c.c.*) la prestazione lavorativa con una prestazione pecuniaria (o, comunque, con una prestazione compatibile con la normativa delle Spa) ovvero riducendo il capitale sociale mediante annullamento della partecipazione già posseduta dal socio d'opera, pena la responsabilità del notaio e degli amministratori (art. 2476 comma 7 c.c.).

Nel caso di conferimenti di beni in natura o crediti, la significativa differenziazione delle modalità di nomina dell'esperto valutatore nelle Spa e nelle Srl aveva indotto taluni primi commentatori a ritenere che non fosse possibile trasformare in Spa una Srl senza la redazione di una nuova perizia di stima redatta con le modalità previste dall'art. 2343 c.c.

Al contrario, la massima 77 del 15 novembre 2005 del Consiglio Notarile di Milano ha chiarito che *«La deliberazione di trasformazione in s.p.a. di una s.r.l. il cui capitale sia stato, in tutto od in parte, formato mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, non richiede la redazione della relazione di stima di cui agli artt. 2500-ter, comma 2, e 2343 c.c.»*.

L'assenza dell'obbligo di stima del patrimonio sociale in caso di trasformazione fra società di capitali, conseguenza dell'omogeneità del capitale, risulta evidente dal confronto dell'art. 2500 c.c. con l'art. 2500-ter c.c., che impone detta stima solo in caso di trasformazione di società di persone.

Per l'effetto, secondo i Notai Milanesi, è altresì legittima la delibera contestuale di *«aumento del capitale della s.r.l. mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, sulla base della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., e la trasformazione in s.p.a., anche quando detto aumento sia necessario per raggiungere il capitale minimo della s.p.a.»*.

I soci hanno il diritto di ricevere un numero di azioni proporzionale al valore della loro quota secondo l'ultimo bilancio approvato. Tuttavia, qualora siano stati attribuiti ai soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili, sarà necessario procedere in via preliminare all'eliminazione di tali diritti ovvero alla loro *«incorporazione»* in una speciale categoria di azioni (*ex art. 2348, comma 2, c.c.*).

Nel caso di trasformazione di tali diritti in categorie di azioni, peraltro, si ritiene che sarà necessario rispettare, in mancanza di clausole statutarie specifiche, la regola dell'unanimità prevista dall'art. 2468, comma 4, c.c. per il caso di modificazione di diritti particolari.

Quanto al procedimento di trasformazione, l'assemblea delibera con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, salvo diversa previsione statutaria.

La delibera di trasformazione deve includere tutte le informazioni richieste per la registrazione dell'atto costitutivo della nuova forma societaria (inclusa la costituzione degli organi obbligatori per il nuovo tipo di società, quale ad esempio il collegio sindacale o la società di revisione).

La delibera va iscritta nel registro delle imprese dal notaio entro 30 giorni dalla stessa e si dovrà procedere alla variazione dei dati presso l'Ufficio IVA all'Agenzia delle Entrate, sempre entro 30 giorni dalla delibera.

Il socio dissenziente o assente e, secondo la giurisprudenza, anche il socio astenuto dalla deliberazione riguardante il cambiamento del tipo di società ha diritto di recedere dalla società (anche ai sensi dell'art. 2473 comma 1 c.c. *«in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società»*).

La trasformazione produce i suoi effetti dal momento dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Da tale momento, la società acquista la nuova forma sociale e può assumere tutte le deliberazioni ad essa ammissibili. Essa conserva, comunque, tutti i diritti e gli obblighi della società trasformata e resta immutata l'autonomia patrimoniale.

Trasformazione da S.p.A. a S.r.l.

Al contrario, la trasformazione da Spa a Srl è spesso una soluzione in processi riorganizzativi volti:

- ad una semplificazione di processi e strutture societarie, ad esempio potendo non nominare un organo di controllo o beneficiare della nomina di un sindaco o revisore unico al posto di un organo collegiale;
- più flessibili regole di *governance*, facendo perno su sistemi di amministrazione congiunta e disgiunta non altrimenti consentiti nelle società per azioni o ancora sulla possibilità di delegare alla competenza dell'assemblea dei soci poteri gestori non altrimenti consentito nella società per azioni;
- una maggiore «soggettività» dei diritti individuali ai sensi dell'art. 2468 c.c.;
- beneficiare di più «digeribili» regole di capitalizzazione, sia in termini di capitalizzazione minima – spesso di interesse in caso di perdite che abbiano eroso le soglie di capitalizzazione previste in capo alle SpA – sia in termini di formazione progressiva.

Nel caso in cui una società per azioni (Spa) abbia emesso obbligazioni, potrà comunque essere trasformata in società a responsabilità limitata (Srl) senza dover estinguere il prestito obbligazionario ma convertendolo in titoli di debito, a condizione che:

- lo statuto della società trasformata preveda la possibilità di emettere titoli di debito;
- le obbligazioni siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e 1) i soci-obbligazionisti, se presenti, hanno prestato⁴⁶ il loro consenso, oppure 2) un soggetto avente le caratteristiche dell'investitore professionale ha prestato una garanzia fidejussoria sulla solvibilità della società trasformata.

Ove le predette condizioni non fossero avverate, la società dovrà preventivamente rimborsare il prestito obbligazionario e/o rinegoziarlo in chiave contrattuale pena l'improcedibilità dell'operazione di trasformazione.

Si tenga presente che le considerazioni di cui al presente paragrafo varranno, peraltro, anche nel caso in cui l'evoluzione della forma societaria da Spa a Srl derivi direttamente da un'operazione di trasformazione, bensì da altre operazioni, quali la fusione (nel caso in cui una Srl incorpori una Spa) o la scissione (quando la Spa divide tutto o parte del proprio patrimonio assegnandolo a una Srl).

Il procedimento di trasformazione da Spa a Srl segue il procedimento previsto per la modifica dello statuto ai sensi dell'articolo 2436 c.c.

L'assemblea degli azionisti delibera la trasformazione in Srl con la maggioranza richiesta dallo statuto della Spa o, in mancanza di specifiche disposizioni statutarie, dalla maggioranza degli azionisti rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso in cui la Spa trasformanda abbia emesso categorie di azioni, affinché si possa procedere alla trasformazione in Srl occorrerà ottenere l'approvazione dell'assemblea speciale dei soci titolari delle azioni di categoria e, conseguentemente, procedere alla conversione di tali azioni in quote.

In alternativa, si renderà necessario rimborsare le azioni di categoria e procedere ad una contestuale riduzione del capitale sociale.

Se la Spa trasformanda ha acquistato azioni proprie, non può deliberare la trasformazione in Srl se non previo annullamento (o conferimento o cessione) di tali azioni proprie.

Al riguardo, non è ritenuto possibile deliberare contestualmente la trasformazione in Srl e la riduzione del capitale sociale in quanto tale ultima deliberazione può essere eseguita solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2445 comma 3 c c.).

Successivamente, viene redatto l'atto pubblico che attesta la trasformazione e le modifiche statutarie che ne derivano.

L'atto viene iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla data della delibera di trasformazione.

Come per la trasformazione da Srl a Spa, la trasformazione da Spa a Srl prevede il recesso per il socio dissenziente: il socio che non approva la delibera di trasformazione ha diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso del valore delle proprie azioni determinato secondo quanto previsto dall'art. 2473 comma 3 c.c.

La trasformazione di una Spa in una Srl prevede l'assegnazione delle quote ai soci in misura proporzionale alle azioni che essi avevano nella società prima della trasformazione.

Inoltre, la distribuzione delle quote deve rispettare le norme stabilite per la valutazione del valore di ciascuna quota.

Gli effetti della trasformazione si producono a partire dal momento in cui la delibera viene registrata nel registro delle imprese.

È possibile ritardare l'effetto della delibera di trasformazione, purché il termine non sia superiore a 60 giorni dalla data di registrazione nel registro delle imprese.

Al contrario, non è consentito anticipare convenzionalmente la data di decorrenza degli effetti, come specificato dalla massima del Comitato Notarile Triveneto del 2006 K.A.10.

	S.p.a.	S.r.l.
Capitale sociale	50.000 euro (art. 2327 c.c.)	10.000 euro (art. 2463 c.c.) o inferiore a 10.000 (ex art. 2463, co. 4, c.c. e 2463-bis)
	<i>Nel caso in cui il capitale della S.p.a. si riduca a seguito di perdite oltre i limiti legali bisognerà procedere alla trasformazione in S.r.l. Se nella S.r.l. che intende trasformarsi in S.p.a. sono presenti quote di capitale non liberate il cui versamento iniziale è garantito da polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria (art. 2464, comma 4 c.c.), occorrerà procedere all'eliminazione di tale polizza o fideiussione mediante versamento alla società del relativo importo</i>	
Organo di controllo	Collegio sindacale: sempre obbligatorio. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale (art. 2409 bis, c.c.)	Organo di controllo: la nomina dell'organo di controllo (sindaco unico o di un revisore) è obbligatoria nei seguenti casi: › se la S.r.l. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; › se la S.r.l. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; › se la S.r.l. per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal comma 1 dell'art. 2435-bis del Codice civile
	<i>Con la modifica della disciplina dell'organo di controllo (D.L. 5/2012, convertito nella L. 35/2012) per le S.r.l. di maggiori dimensioni è previsto un organo di controllo monocratico, mentre per le S.p.a. rimane l'organo collegiale obbligatorio (collegio sindacale nel sistema tradizionale e nel sistema dualistico; comitato di controllo della gestione nel sistema monistico). Al fine di eliminare l'organo di controllo, la trasformazione in S.r.l. è conveniente solo nei casi in cui non siano superati i parametri previsti dalla norma (ex art. 2477, c.c.). Negli altri casi la trasformazione da S.p.a. a S.r.l. comporta unicamente la possibilità di ridurre l'organo di controllo da tre a un membro</i>	

Conferimento d'opera e servizi

Sono illegittimi i conferimenti d'opera e servizi (art. 2342, comma 5 c.c.)

Ammessi i conferimenti d'opera e servizi (art. 2464 c.c.) da garantire mediante prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria

Nel caso il cui in una S.r.l. il conferimento sia avvenuto mediante la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, prima di procedere alla trasformazione si dovrà ridefinire l'oggetto del conferimento o novando (ex art. 1230 c.c.) la prestazione lavorativa con una prestazione pecuniaria (o comunque compatibile con la normativa delle S.p.a.) o riducendo il capitale sociale mediante annullamento della partecipazione già posseduta dal socio d'opera. Se ciò non verrà fatto la delibera sarà invalida; nel caso in cui venisse iscritta nel Registro delle imprese la responsabilità è del notaio che ne ha chiesto la pubblicazione e, probabilmente, anche degli amministratori (art. 2476, co. 7 c.c.). In realtà, considerato l'art. 2500-bis c.c. per cui l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciato una volta eseguita la pubblicità, gli amministratori dovranno porre rimedio alla situazione di illegalità proponendo al socio d'opera l'annullamento delle azioni emesse a suo favore

**Categorie di partecipazioni
strumenti finanziari
partecipativi**

È consentito (art. 2346, u.c. c.c.), a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi di opera o servizi, emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali ed anche amministrativi, ma senza diritto di voto. È consentito creare categorie di azioni fornite di diversi diritti (es.: azioni postergate nelle perdite), azioni sprovviste del diritto di voto (art. 2351 c.c.), azioni correlate ai risultati di un certo settore (art. 2350 c.c.)

Non ammessa la creazione di diverse categorie di partecipazioni, ma è possibile l'attribuzione a singoli soci (elemento personalistico) di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2468 c.c.)

Nel caso di S.r.l. in procinto di trasformarsi in S.p.a. ove siano stati attribuiti ai soci «particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili»; bisognerà preliminarmente procedere all'eliminazione di tali diritti o alla loro «incorporazione» in una speciale categoria di azioni (ex art. 2348, comma 2 c.c.). Si ritiene nel caso di trasformazione di tali diritti in categorie di azioni, occorrerà rispettare (in assenza di clausole statutarie) la regola dell'unanimità stabilita per ogni caso di modificazione di diritti particolari dall'art. 2468, comma 4 c.c.

Perizia per i conferimenti in natura	Da parte di un esperto nominato dal tribunale competente in relazione alla sede della società conferitaria. Occorre la revisione della stima da parte di amministratori e sindaci nel termine di 180 giorni (art. 2343 c.c.)	Da parte di un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili (o società di revisione), scelto non dall'autorità giudiziaria, ma dalle parti (conferente e conferitaria) (art. 2465 c.c.).
	<i>In dottrina ci si è chiesti se una S.r.l. con patrimonio costituito mediante conferimenti in natura stimato da un esperto di nomina volontaria e non giudiziale, in procinto di trasformarsi in S.p.a., debba procedere, al fine di non aggirare la norma che impone la nomina giudiziale (dettata in esecuzione del vincolo comunitario di cui all'art. 10, co. 1 della seconda Direttiva), ad una nuova stima dell'intero patrimonio sociale (da allegare alla delibera di trasformazione) o comunque procedere ad una ripetizione della stima da parte di un esperto di nomina giudiziale. Ad oggi non sembra che questa interpretazione debba essere accolta, si potrà dunque procedere alla trasformazione senza stimare nuovamente il capitale sociale</i>	
Trasferibilità delle partecipazioni: formalità	Semplice girata sui titoli (azioni nominative) o transfer	Atto notarile soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese.

Obbligazioni e titoli di debito

Possono emettersi con delibera degli amministratori (salvo la legge o lo statuto non dispongano diversamente) entro il limite del doppio di: capitale più riserva legale più riserve disponibili dell'ultimo bilancio approvato (art. 2412 c.c.). È consentito superare il limite per obbligazioni destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza

Non ammesse. Possibile emettere (decisione degli amministratori o dei soci) titoli di debito destinati esclusivamente a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (art. 2483 c.c.)

Le S.p.a che abbiano emesso un prestito obbligazionario non si potranno trasformare in S.r.l.; bisognerà prima procedere al rimborso anticipato. In alternativa, la S.p.a. potrebbe garantire i titoli emessi mediante il rilascio, da parte di un soggetto contemplato dall'art. 2483, c.c., di un'idonea fideiussione a favore di tutti i titolari degli strumenti finanziari in circolazione (con le stesse caratteristiche richieste in caso di cessione del titolo di debito da parte dell'investitore professionale ai sensi dell'art. 2483, c.c.)

Acquisto azioni - partecipazioni proprie	È consentito nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato	Non ammesso.
	<i>Preferibile la S.p.a., nella quale lo strumento dell'acquisto di azioni proprie, laddove i soci siano a loro volta società, potrebbe costituire (entro i limiti di legge), una vantaggiosa alternativa al dividendo per assegnare liquidità ai soci. Nel caso in cui una S.p.a. o una S.a.p.a. abbiano acquistato azioni proprie non è possibile deliberare la trasformazione in S.r.l.; dette società dovranno deliberare la riduzione di capitale sociale annullando le azioni proprie o cedere le azioni in oggetto</i>	
Decisioni dei soci Assemblea dei soci	Le decisioni sono assunte solo mediante assemblea (metodo collegiale/contextuale). Ammesse però, in base a previsione statutaria, le assemblee (anche straordinarie) con televideo conferenza e il voto per corrispondenza (art. 2370 c.c.)	Possono risultare (clausola statutaria espressa) anche da consultazione scritta o consenso manifestato per iscritto (raccolta di firme anche non contestuale su un documento contenente la descrizione della decisione). Con riforma alle materie indicate nei punti 4 e 5, secondo comma, dell'art. 2479 c.c., le decisioni dei soci devono essere adottate con delibera assembleare
	<i>La consultazione scritta (o il consenso manifestato per iscritto), non consentita nelle S.p.a., rappresenta un'importante semplificazione delle regole di funzionamento che potrebbe, in diversi casi, far preferire la S.r.l. alle società azionarie</i>	

Quorum per decisioni dei soci o assemblea ordinaria

Assemblea ordinaria: rappresentato il 50% in prima convocazione, nessun quorum minimo in seconda convocazione; deliberare sempre 50% più 1 dei presenti (artt. 2368 e 2369 c.c.). Assemblea straordinaria: deliberare 50% più 1 del capitale complessivo in prima convocazione; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In tutti i casi lo statuto può introdurre quorum più elevati, salvo che per bilancio e cariche sociali

Decisioni dei soci non assembleari: voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 50% del capitale (art. 2479, c.c.). Decisioni con metodo assembleare: rappresentato almeno 50% del capitale sociale; deliberare 50% più 1 dei presenti, ma per modifiche statutarie e diritti dei soci almeno il 50% del capitale complessivo (art. 2479-bis c.c.). Sempre legittimi statuti con quorum più elevati per qualunque materia

Differenza sostanziale tra le due forme societarie: possibilità, nella sola S.r.l., di introdurre quorum qualificati (ad esempio 3/4 del capitale complessivo) anche per le decisioni inerenti il bilancio e le cariche sociali. Nella S.r.l. può dunque prevedersi un diritto di veto per minoranze qualificate anche su tali argomenti

Amministrazione	Amministratore unico o consiglio di amministrazione. Non consentita la consultazione scritta, quindi obbligo di formazione delle decisioni con sistema collegiale e contestuale. Ammessa tele-video conferenza (art. 2388 c.c.)	Amministratore unico oppure più amministratori in forma collegiale (C.d.a.) o non collegiale, con poteri disgiunti e/o congiunti (come nelle società di persone). La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché le decisioni di aumento di capitale sono sempre di competenza dell'organo amministrativo. Anche in caso di C.d.a. è però consentito che le deliberazioni siano formalizzate attraverso la consultazione scritta e non con riunione contestuale (art. 2475 c.c.)
	<i>Nelle S.r.l., ma non nelle S.p.a., si potrà introdurre, oltre al C.d.a., l'amministrazione plurima (senza organo collegiale), che non richiede particolari formalità per le decisioni degli amministratori, i quali agiranno direttamente o in forma congiunta o in via disgiunta a seconda dei casi e secondo quanto stabilito dallo statuto. La S.r.l. sul punto appare più flessibile.</i>	

Durata amministratori	Fino a tre esercizi (no a tempo indeterminato). È precisato che gli amministratori scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica (art. 2383 c.c.).	Non regolata: anche a tempo indeterminato. Se a tempo determinato, è da ritenere applicabile la regola sulla cessazione in sede assemblea di approvazione del bilancio prevista per le S.p.a.
Azione sociale di responsabilità		
	L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata, oltre che dalla società con delibera assembleare, anche da soci che detengano almeno il 20% del capitale (o diversa misura stabilita dallo statuto, non superiore ad un terzo) (art. 2393-bis c.c.)	L'azione sociale di responsabilità è esperibile da parte di ogni singolo socio il quale può chiedere (in sostituzione del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., non più previsto nelle S.r.l.) la revoca cautelare degli amministratori (art. 2476, co. 3 c.c.).
Diritto di recesso		
	Oltre alle ipotesi di recesso elencate, rispettivamente, negli artt. 2437 e 2473 c.c., si segnalano la durata indeterminata e le clausole di gradimento immotivato (nonché, nella S.r.l., di intrasferibilità assoluta). Nella sola S.r.l. si ha diritto di recesso anche in caso di dissenso su operazioni di fusione e scissione. Lo statuto può prevedere ulteriori ipotesi di recesso	
	<i>Significative differenze tra i due tipi societari nei casi di fusione e scissione: preferibile la S.p.a. per non rischiare il recesso da parte di qualche socio di minoranza. Il procedimento delle operazioni nella società a responsabilità limitata è però notevolmente più rapido (termini dimezzati) e semplificato</i>	



ASPETTI CONTABILI

L'art. 2500-ter c.c., comma 2, prevede che il **capitale** della società risultante dalla **trasformazione** deve essere determinato «*sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'art. 2465*». In particolare:

- è affermato il **principio della discontinuità** dei valori in quanto il valore dei beni e degli elementi attivi e passivi non deve più coincidere con i precedenti valori contabili;
- è prevista una valutazione non più a valori storici, ma a **valori attuali** o, più correttamente, a **valori correnti**.

In tal senso si è pronunciata anche la **Corte di Cassazione** che, con **sentenza 14765 del 19 luglio 2016**, ha affermato che «*nell'ambito della trasformazione omogenea di società, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da apposita relazione di stima redatta in conformità alla normativa propria del tipo sociale*».

Capitale sociale della **società trasformata**

In relazione alla **modalità di determinazione** del valore del capitale sociale della società trasformata sarà possibile iscrivere un valore del **capitale sociale** post-trasformazione **superiore o inferiore** a quello precedente in relazione ai maggiori o minori valori previsti in **perizia** (e recepiti dagli amministratori).

Metodo di valutazione

da adottare nella perizia di trasformazione

Il metodo valutativo (metodo reddituale, metodo patrimoniale, metodo misto o dei multipli) che più si addice al dettato dell'art.2500-ter c.c. è il **metodo patrimoniale semplice** basato sulla **stima analitica** dei **singoli elementi patrimoniali senza** l'evidenziazione di un **autonomo** valore di **avviamento**, proprio, del metodo patrimoniale complesso.

Seguendo la **metodologia patrimoniale semplice** il perito dovrà, pertanto:

- **revisionare** gli **elementi patrimoniali attivi e passivi** evidenziati nella situazione patrimoniale «di partenza» per accertare eventuali errori o non corrette «politiche di bilancio» effettuate in passato dagli amministratori;
- riesprimere a **valori correnti** gli elementi patrimoniali attivi e passivi individuati nella precedente elaborazione;
- stimare le **imposte latenti**;
- determinare il **capitale netto rettificato**;
- accertare la **sostenibilità economica** dei valori analiticamente determinati.⁶¹

A seguito della riesposizione a **valori correnti** dei beni aziendali (**rivalutazioni** rispetto ai *valori storici*), il perito prima e gli amministratori poi, si devono chiedere se tali maggiori valori saranno «**sostenibili**» dall'azienda post-trasformazione (si pensi alla maggior entità degli ammortamenti da calcolarsi in futuro sui cespiti rivalutati, ovvero se saranno assorbibili dal reddito generato dall'impresa).

Pertanto, l'esperto **non può attestare** in **perizia** un valore di **capitale netto rettificato superiore** a quello risultante dalla **valutazione «sostenibile»** dell'azienda in base ai redditi prospettici.

Da qui la necessità, per il perito, dell'**accertamento**, mediante una **verifica reddituale**, della **capacità dell'azienda** di **sostenere** economicamente le **rivalutazioni** effettuate. Questa verifica potrà essere effettuata stimando il **reddito medio prospettico (R)** e poi rapportandolo al **capitale netto rettificato (K)** determinando un **tasso prospettico di rendimento** ($r = R / K$).

Se tale tasso rientrerà nella **normalità** la verifica potrà ritenersi soddisfatta.

ESEMPIO – TASSO PROSPETTICO DI RENDIMENTO

Supponendo di avere: $R = 100$; $K = 1000$

— si otterrà un tasso pari a: —

$$r = \frac{100}{1.000} = 0,10$$

Questo vale se il tasso del 10% è da considerarsi accettabile, la prova reddituale è superata e i maggiori valori dei beni aziendali sono proponibili; altrimenti si dovrà procedere alla correzione dei maggiori valori dei beni aziendali riducendone la rivalutazione.

Supponendo di avere: $R = 50$; $K = 1000$

— si otterrà un tasso pari a: —

$$r = \frac{50}{1.000} = 0,05$$

Se il 5% è ritenuto un tasso di rendimento al di sotto della norma, si dovrà ridurre la rivalutazione di K , ad esempio a 700, giungendo ad un rendimento del 7%.

— si otterrà un tasso pari a: —

$$r = \frac{50}{700} = 0,07$$

Occorre preliminarmente precisare che per il semplice **cambiamento** della **forma giuridica** della società non vengono richiesti particolari obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili. In effetti, la **contabilità** può essere continuata sugli **stessi libri** relativi alla **società trasformanda**, salvo che il cambiamento della forma sociale non imponga la tenuta di nuovi libri (o ne elimini l'obbligo) in relazione a disposizioni civilistiche o fiscali.

È però opportuno procedere alla **chiusura** in partita doppia della **contabilità** della **società trasformanda** e **aprirne** una **nuova** per la **società trasformata**, al fine di erigere uno **stato patrimoniale** (da **inserirsi** nella **delibera di trasformazione**) e determinare il **risultato reddituale sino al giorno della trasformazione**. Detta procedura è particolarmente necessaria quando con la trasformazione si attua un “passaggio” da un “gruppo” societario all'altro (ad es. trasformazione di società in nome collettivo in società per azioni).

Si possono riassumere le “fasi” contabili della trasformazione in:

- a) rettifiche dei valori delle attività e passività;
- b) individuazione del capitale netto di trasformazione;
- c) eventuali conguagli tra i soci;
- d) trasferimento delle attività e passività alla società trasformata con la chiusura della contabilità della trasformanda e l'imputazione del capitale netto di trasformazione ai soci con la relativa assegnazione di azioni o quote loro spettanti della società trasformata; ⁶⁴
- e) apertura dei conti della società trasformata.

ESERCITAZIONE - TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Si ipotizzi che:

- al **30 giugno 2017** sia stipulato l'**atto di trasformazione** della società S.n.c. nella società S.r.l.;
- nel **termine non anteriore a quattro mesi** dal 30 giugno 2017 sia stata redatta la **perizia** e, in quella sede, sia stata preventivamente redatta da parte della società trasformanda una situazione patrimoniale comprensiva delle operazioni di assestamento sulla base della quale il perito ha potuto effettuare le sue valutazioni;
- i valori risultanti dal **bilancio di verifica infrannuale** e i rispettivi **valori di perizia** sono i seguenti:

Bilancio di verifica infrannuale e valori di perizia		
Attivo-Passivo	Valori contabili o di libro	Valori di perizia
Attivo Stato Patrimoniale		
Immobilizzaz. tecniche	7.500	8.000
Attrezzature e macchinari	5.000	3.500
Crediti	2.500	2.500
Banca	300	300
Totale Attivo (A)	15.300	14.300
Passivo Stato Patrimoniale		
TFR	350	350
Debiti vs fornitori	2.900	3.500
Debiti diversi	1.000	1.000
Totale Passivo (B)	4.250	4.850
Riserve	2.000	
Risultato di esercizio	150	
Capitale sociale		8.900
Capitale netto di trasformazione		9.450

I valori di perizia si discostano (**differenze**) da quelli contabili per le seguenti voci:

Voci che si discostano dai valori di perizia			
	Valori contabili	Valore corrente	Differenze
Immobilizzazioni tecniche	7.500	8.000	500
Attrezzature e macchinari	5.000	3.500	(1.500)
Debiti vs. fornitori	2.900	3.500	600

SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

Sulla base di quanto espresso in precedenza, sarà necessario ricorrere alla **rettifica dei valori**. Per quanto riguarda le «*Immobilizzazioni tecniche*» il **maggior valore di perizia non è stato recepito**, in quanto, è stato valutato che il valore netto contabile corrisponde al valore d'uso residuo. Le **scritture di rettifica** sono le seguenti:

Scritture contabili			
Rettifiche di trasformazione	Attrezzature e macchinari	1.500	1.500
Rettifiche di trasformazione	Debiti vs. fornitori	600	600

SCRITTURE DI CHIUSURA DEI CONTI

La società trasformanda determina le **imposte** sull'utile del periodo **tra l'inizio dell'esercizio e la data di effetto della trasformazione**.

Nel caso di specie, la S.n.c. dovrà rilevare **solo** il debito **Irap** (per semplicità ipotizziamo pari a **zero**) di cui è soggetto passivo in proprio, poiché ai fini delle **imposte sui redditi**, il reddito prodotto dalla società viene attribuito ai **soci**, indipendentemente dall'effettiva percezione, e questi ultimi includeranno nella loro dichiarazione dei redditi la quota di reddito della società di persone.

La società trasformanda trasferisce, poi, le attività e le passività iscritte in bilancio chiudendo i relativi conti e individua il **capitale netto di trasformazione**.

Scritture contabili			
<i>Diversi</i>	<i>a Diversi</i>		
Capitale netto di trasformazione			8.950
Rettifiche di trasformazione			2.100
Capitale sociale		8.900	
Riserve		2.000	
Risultato di esercizio		150	

La società trasformanda, inoltre, procede con l'**attribuzione del capitale netto di trasformazione**.

Scrittura contabile					
Capitale netto di trasformazione	a	Soci	c/trasformazione	8.950	8.950

Scritture contabili					
Diversi	a	Diversi			
Immobilizzazioni tecniche					7.500
Attrezzature e macchinari					3.500
Crediti					2.500
Banca					300
Tfr				350	
Debiti vs. fornitori				3.500	
Debiti diversi				1.000	
Soci c/trasformazione				8.950	

SCRITTURE DI APERTURA DEI CONTI

La società trasformata rileverà il **capitale sociale** derivante dalla **trasformazione** e l'**aumento di capitale** necessario per rispettare il **minimo legale** per la costituzione delle S.r.l. pari a 10.000 euro ai sensi dell'art. 2463 c.c.

Scritture contabili				
Diversi	a	Capitale sociale		10.000
Soci c/trasformazione			8.950	
Soci c/sottoscrizione			1.050	

Al versamento del capitale sottoscritto rileverà:

Scrittura contabile						
Banca	c/c	a	Soci	c/sottoscrizione	1.050	1.050

Da ultimo, al trasferimento delle attività e delle passività per trasformazione effettuerà la seguente scrittura:

Scritture contabili				
Diversi	a	Diversi		
Immobilizzazioni tecniche			7.500	
Attrezzature e macchinari			3.500	
Crediti			2.500	
Banca			300	
Tfr				350
Debiti vs. fornitori				3.500
Debiti diversi				1.000
Soci c/trasformazione				8.950

La situazione patrimoniale della società trasformata sarà la seguente:

Situazione patrimoniale della trasformata	
Attivo Stato Patrimoniale	
Immobilizzazioni tecniche	7.500
Attrezzature e macchinari	3.500
Crediti	2.500
Banca	1.350
Totale Attivo (A)	14.850
Passivo Stato Patrimoniale	
Tfr	350
Debiti vs. fornitori	3.500
Debiti diversi	1.000
Totale Passivo (B)	4.850
Capitale sociale	10.000
Totale passivo + PN	14.850



ASPETTI FISCALI

Imposte Dirette

La normativa fiscale, come quella civilistica, distingue tra:

- **trasformazione omogenea** (tra società commerciali) e in particolare:
 - **lineare**: all'interno della medesima categoria di società (es. da S.r.l. a S.p.a. e viceversa);
 - **progressiva**: da società di persone a società di capitali;
 - **regressiva**: da società di capitali a società di persone;

- **trasformazione eterogenea** (tra società e « enti non commerciali ») e in particolare:
 - **progressiva**: da ente non commerciale a società di capitali;
 - **regressiva**: da società di capitali ad ente non commerciale.

La **disciplina applicabile** discende dal **tipo di trasformazione** posta in essere.

Tuttavia, occorre sottolineare che mentre per la **trasformazione omogenea** la disciplina fiscale rimane nell'alveo del **reddito d'impresa**, nella **trasformazione eterogenea** si assiste alla **fuoriuscita/ingresso di beni dal/nel reddito di impresa** che rende particolarmente delicato questo passaggio.

TRASFORMAZIONE OMOGENEA

Struttura dell'art. 170 Tuir – Trasformazione omogenea	
Comma	Testo
Comma 1 Principio di neutralità	«La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento»
Comma 2 Determinazione del reddito del "periodo interinale" da società soggette a Ires a società non soggette a Ires (o viceversa)	«In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico»
Comma 3 Trattamento delle riserve ante trasformazione da società non soggetta a Ires a società soggetta a Ires	«Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse non comporta l'applicazione del comma 6 dell'art. 47»
Comma 4 Trattamento delle riserve ante trasformazione da società soggetta a Ires a società non soggetta a Ires	«Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione»
Comma 5 Tassazione delle riserve di cui al comma 4	«Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'articolo 73»

Principio di **neutralità**

L'art. 170 comma 1 T.U.I.R. stabilisce che l'operazione di trasformazione non costituisce, ai fini fiscali, *«realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento»*. La trasformazione **omogenea**, dunque, **non genera materia imponibile (plusvalenze/minusvalenze tassabili)** con riferimento alle imposte sui redditi, con la conseguente necessità, per la società trasformata, di assumere i beni acquisiti al medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla stessa ante trasformazione.

Tale principio di neutralità si applica a tutte le tipologie di **trasformazione omogenea**:

- **lineare**, da una società soggetta ad Ires (es. S.r.l.) ad un'altra società ugualmente soggetta ad Ires (es. S.p.a.) o da società di persone (es. S.n.c.) ad altra società di persone (es. S.a.s.);
- **progressiva**, da una società commerciale non soggetta ad Ires a società soggetta ad Ires;
- **regressiva**, da società soggetta ad Ires a società non soggetta ad Ires.

Alla neutralità è strettamente correlato il **Principio di Continuità dei Valori Fiscali**. La società trasformata, infatti, assume i **beni acquisiti al medesimo valore fiscalmente riconosciuto** in capo alla **società trasformanda** (principio applicabile **anche** in caso di trasformazione (progressiva o regressiva) da società di capitali in società consortile o cooperativa, infatti, sebbene la disciplina civilistica riconduca tali operazioni tra le **trasformazioni eterogenee**, sotto il profilo fiscale tanto le **società consortili** quanto quelle **cooperative**⁷⁴ risultano **assoggettate ad Ires**, in base alle regole del **reddito d'impresa**.

Nel proprio bilancio, la società trasformata potrà **incrementare i valori dei beni ricevuti, fino a raggiungere il loro «valore normale».**

Tuttavia, secondo il principio di neutralità, tale operazione di adeguamento contabile assumerà mero valore civilistico e non fiscale **«doppio binario».**

Le **rivalutazioni/svalutazioni** iscritte in **bilancio non concorrono** a formare il **reddito di impresa** e i **disallineamenti** fra **valori civilistici** e **fiscali** devono essere evidenziati nel **quadro RV** della dichiarazione dei redditi della società trasformata.

Inoltre, ai fini fiscali, le **vicende reddituali successive** alla **trasformazione** (in particolare, ammortamenti e plusvalenze/minusvalenze da realizzo) saranno oggetto di apposite **variazioni in aumento** ed in **diminuzione** per tenere conto di tale **«doppio binario».**

La regola del «doppio binario», **non** si ritiene **applicabile** ai cd. **beni merce** (rimanenze, titoli obbligazionari, ecc.), per i quali si ritiene che i maggiori valori iscritti in bilancio siano sempre **fiscalmente rilevanti**, non come conseguenza della trasformazione in sé, ma di una scelta contabile.

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

Struttura dell'art. 171 Tuir – Trasformazione eterogenea

Comma	Testo
Comma 1 Trasformazione da società soggetta a Ires a ente non commerciale	<i>«In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 170 »</i>
Comma 2 Trasformazione da ente non commerciale a società soggetta a Ires	<i>«La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso»</i>

Secondo l'interpretazione unanime della dottrina nel concetto di ente non commerciale non rientrano le società consortili e le società cooperative, nonostante, sotto il profilo civilistico, la trasformazione che riguardi tali società sia da considerarsi eterogenea. In questi casi, quindi, troveranno applicazione le disposizioni relative alla trasformazione omogenea.

Trasformazione *regressiva*

(da società soggetta ad Ires ad ente non commerciale)

La norma prevede una **presunzione** di realizzo delle **plusvalenze latenti** presenti nei beni della società trasformanda in base al **valore normale** di questi ultimi. In questo caso, quindi, la trasformazione **fuoriesce** dall'ambito delle **operazioni neutrali**, risultando a tutti gli effetti **realizzativa**. La *motivazione*, è nell'**assimilabilità** con la di **destinazione** di **beni** a **finalità estranee** all'**esercizio dell'impresa** (si è ritenuto di dover tassare i beni in questione in quanto sottratti, mediante l'operazione di trasformazione, al regime proprio dell'impresa). A conferma di ciò, il **principio realizzativo viene meno**, e le relative **plusvalenze** rimangono **latenti**, qualora i **beni** della società trasformanda vengano **destinati** all'eventuale **attività di impresa** esercitata dall'**ente non commerciale**.

In tal caso, i **beni** resterebbero nell'**ambito** dell'«**impresa**», anche se di proprietà di un ente non commerciale. Con riferimento alle modalità di **tassazione**, i singoli **beni**,
fuoriusciti dal «*circuito*» dell'**impresa**, vengono **tassati** sulla base del **regime fiscale** loro proprio.

Trasformazione *progressiva*

(da ente non commerciale a società soggetta ad Ires)

L'operazione viene **assimilata**, dall'art. 171 comma 2 Tuir ad un **conferimento di beni** finalizzato all'**esercizio d'impresa**. Pertanto, nel momento in cui i **beni transitano dall'ambito non commerciale a quello commerciale** si presumono **realizzati**, con conseguente **tassazione** delle relative **plusvalenze**, pari alla differenza tra **costo storico** e **valore normale** dei beni medesimi.

Anche in questo caso, fanno **eccezione** eventuali **beni** che fossero **già immessi nel circuito dell'«impresa» prima della trasformazione**, nell'ambito di una attività di impresa eventualmente esercitata dall'ente non commerciale. Tali beni, infatti, verrebbero acquisiti dalla società trasformata in base al principio di **continuità dei valori fiscali** (quindi in modo **neutrale**). Tuttavia, la **tassazione** delle relative **plusvalenze** in capo all'ente non commerciale avverrà soltanto nel caso in cui il **reddito realizzato** rientri in una delle fattispecie indicate dall'**art. 67 TUIR** che alla **lettera n)** considera **redditi diversi**, tra gli altri, le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea. Così, a titolo esemplificativo:

- se con la trasformazione vengono trasferiti **fabbricati** posseduti da oltre cinque anni, l'operazione non comporterà l'emersione di alcuna plusvalenza;
- se vengono trasferite **partecipazioni**, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 67⁷⁸ lett. da c) a c-*quinquies*) TUIR.

Imposte Indirette

IVA

Il **passaggio di beni** dalla società «di partenza» a quella «di arrivo» **non costituisce** una **cessione di beni rilevante ai fini dell'Iva**, pertanto, il contribuente avrà l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di trasformazione, una comunicazione all'AdE competente relativamente alla variazione intervenuta (forma giuridica) e poi presentare, nei termini ordinariamente previsti, la dichiarazione Iva.

Tuttavia, nel caso in cui, a seguito della trasformazione, i **beni non confluissero in una attività commerciale** (es. trasformazione da società di capitali in ente non commerciale che svolge unicamente attività istituzionale), si dovrebbe ritenere che, simmetricamente a quanto previsto con riferimento alle imposte dirette, detti beni siano **assoggettati ad Iva** sulla base del loro valore normale in quanto destinati a finalità estranee all'impresa.

IMPOSTA DI REGISTRO

La trasformazione, al pari delle altre modifiche statutarie, è soggetta all'imposta di registro in **misura fissa di euro 200**.

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Qualora la società trasformata fosse proprietaria di beni immobili, appare ormai consolidato⁷⁹ l'orientamento per cui risultano dovute tali imposte nella **misura fissa di euro 200**.

Conclusioni

Il corso ha mostrato, almeno questo è stato l'auspicio da cui è partito, come nella pratica sia importante conoscere tutti i metodi di valutazione, i limiti e i vantaggi che li caratterizzano, per poter, a seconda del contesto, adottare quello più opportuno.

I casi di studio analizzati rivelano, infatti, come sottolineato più volte nel corso delle lezioni, che non esiste un unico metodo superiore rispetto agli altri, ma la scelta del valutatore ricadrà, probabilmente, su quel metodo che meglio si adatta all'azienda oggetto di analisi, tenendo conto sia dell'operazione posta in essere, sia delle caratteristiche dell'azienda o del ramo d'azienda da valutare.

Un attento studio dell'impresa e degli scopi della valutazione sono inoltre importanti per non incorrere in stime approssimative causate da un utilizzo superficiale dei criteri.

E' opinione diffusa che, in un contesto come quello attuale, le operazioni straordinarie possono aiutare le imprese a risollevarsi dalla crisi.

Ad esempio, concentrazioni di aziende tramite fusioni (vedi, tra le altre, le novità introdotte in materia di «fusioni transfrontaliere»), riorganizzazione dell'attività attraverso scissioni o apporti di conoscenze manageriali come nel *private equity* possono senz'altro essere un valido strumento per accrescere valore.

Tutto ciò però potrebbe rivelarsi poco valido se non fosse accompagnato da corrette valutazioni dei capitali economici e delle reali prospettive future.